



# Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e  
Polizia Penitenziaria

**Reperibilità 3928836510**

---

**Coordinamento Nazionale:** c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024  
sito internet: [www.flpgiustizia.it](http://www.flpgiustizia.it) e-mail: [flpgiustizia@flp.it](mailto:flpgiustizia@flp.it) - [flpmingiustizia@libero.it](mailto:flpmingiustizia@libero.it)

**Informativa n. 74\_2016**

**Roma, 21 Giugno 2016**

**Oggetto: Trasparenza e Prevenzione, modifiche ed integrazione della Legge 190/2012 e del D.lvo 33/2013. Decreto Legislativo 25 Maggio 2016 n. 97.**

Si pubblica il notiziario della FLP n. 26 Prot. n. 0194/FLP2016 del 20 Giugno 2016, inerente l'argomento in oggetto.

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia**





# **Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche**

## **Dipartimento Studi e Legislazione**



00187 ROMA – Via Piave 61  
tel. 06/42000358 – 06/42010899  
fax. 06/42010628

sito internet: [www.flp.it](http://www.flp.it) Email: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)

**Segreteria Generale**

Prot. n. 0194/FLP2016

Roma, 20 giugno 2016

### **NOTIZIARIO N° 26**

Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle OO.SS. federate alla FLP  
Alle Strutture periferiche FLP  
Ai Responsabili FLP  
Ai Componenti delle RSU

LORO SEDI

## **TRASPARENZA E PREVENZIONE**

**Modifiche ed integrazioni alla Legge 190/2012 ed al DLvo 33/2013**

**Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97**

La FLP, informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, è stato pubblicato il DLvo 25 maggio 2016, n. 97 con oggetto "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.", che **entrerà in vigore dal 23 giugno 2016.**

Il provvedimento legislativo, che è il 1° degli 11 decreti attuativi della riforma della PA (Legge 7 agosto 2015, n. 124, c.d. riforma Madia), è formato da 44 articoli e di un allegato che vanno a modificare la legge 6 novembre 2012, n. 190 (con l'articolo 41) e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (con gli artt. da 1 a 40), con particolare riferimento all'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza della pubblica amministrazione.

In particolare, ai sensi del nuovo articolo 1, comma 1, del DLvo 33/2013, la trasparenza è ora intesa come "***accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa***".

Tra le novità, il decreto, introduce anche in Italia il Freedom Information Act (FOIA), una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici.

L'accesso civico è stato introdotto dal DLvo 33/2013 e nella sua versione antecedente alle modifiche apportate dal DLvo 97/2016 si sostanzialmente nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati in merito ai quali la pubblica amministrazione ne aveva omessa la pubblicazione nei casi in cui vi era obbligata. In pratica, l'accesso non era totalmente libero, ma scaturiva solo come conseguenza del





mancato rispetto da parte della pubblica amministrazione del relativo obbligo di pubblicazione.

Con l'articolo 5 del DLvo 97/2016, si amplia tale possibilità, infatti, con l'introduzione nel nostro ordinamento il FOIA (Freedom of information act) ovvero il meccanismo analogo al sistema anglosassone, si consente ai cittadini di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente, **allo scopo di favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"**, seppure nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge (di cui al nuovo articolo 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013) finalizzati ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi pubblici generali:

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso non è altresì consentito per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il diritto è, inoltre, escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Rispetto alla procedura di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge 241/90, l'accesso civico è consentito senza alcuna limitazione soggettiva (ovvero non bisogna dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso»), non deve la richiesta essere motivata ed è gratuita (il rilascio in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'amministrazione per la relativa riproduzione).

Relativamente alla procedura è previsto che la richiesta di accesso civico si concluda con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego (totale o parziale) o mancata risposta entro il previsto termine il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.

Secondo l'art. 46 del DLvo 97/2016, inoltre, *“il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”*.

Si evidenzia, infine, che è stata abrogata la norma contenuta nell'articolo 39, comma 1, lettera b) che prevedeva a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare per gli atti di governo del territorio (tra cui piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali e attuativi nonché le varianti) gli schemi di provvedimento prima che siano portati ad approvazione; le delibere di adozione e approvazione; i relativi allegati.

Secondo il provvedimento, tutte le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti individuati dal nuovo Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione) del DLvo 97/2016, hanno 6 mesi di tempo dalla pubblicazione del DLvo in Gazzetta per adeguarsi alla normativa riformata con l'eccezione dell'art. 9 bis (in tema di Banche dati) del D.Lgs. 33 del 2013 per il quale occorre il termine di 1 anno, in attesa delle Linee Guida di Anac che saranno emanate d'intesa con il Garante della privacy.

**Quindi, il nuovo diritto di accesso informativo potrà essere esercitato dagli italiani a partire dal 23 dicembre.**

Il decreto legislativo inoltre, con l'articolo 41 modifica in diverse parti i primi 14 commi dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge Severino), che ha conferito diverse deleghe al Governo, tra cui quella attuata con il d.lgs. n. 33 del 2013, precisando i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione predisposti dalle singole amministrazioni (in attuazione di un preciso criterio di delega recato dall'art. 7, comma 1, lett. d) della legge n. 124 del 2015), nonché a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.

Gli artt. 42, 43 e 44 DLvo 97/2016, recano disposizioni finali e transitorie, tra cui alcune abrogazioni e la clausola di invarianza finanziaria.

Si segnala infine per gli obblighi di pubblicazione, fra le altre, le modifiche apportate ad alcuni articoli del DLvo 33/2013:

- L'art 15, comma 1, lettera c) del DLvo 97/2016, introduce il comma 3-bis all'art. 16 del DLvo 33/2013 che recita: **“Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati.”**;
- L'art. 18, comma 1, lettera a) del DLvo 97/2016, modifica l'art. 19 del DLvo 33/2013, introducendo **l'obbligo di pubblicare per i bandi di concorso anche “i criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte”**;
- L'art. 19, comma 1, lettera a) del DLvo 97/2016, modifica il comma 2 dell'art. 20 del DLvo 33/2013, prevedendo che **“Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.”**;
- L'art. 27, comma 1, del DLvo 97/2016, modifica il comma 1 dell'art. 31 del DLvo 33/2013, prevedendo che **“1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.”**

**In allegato, il testo del DLvo 25 maggio 2016, n. 97.**

Dipartimento Studi e Legislazione